

Numero 59476 del repertorio notarile -----

Numero 18782 progressivo dell'atto -----

----- VERBALE DI ASSEMBLEA -----

----- ***** -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaquattordici ed alli ventisei di maggio in
Genova, Piazza De Ferrari uno, piano sesto, alle ore undici e
trenta minuti -----

Avanti di me Dottor LORENZO ANSELMi Notaro, iscritto nel
ruolo dei Distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari,
residente in Genova -----

E' comparso il Signor: -----

- Dottor Federico DELFINO, nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED]
[REDACTED] 1972, domiciliato per la carica presso la infraindicata
società -----

Detto Signor Comparsente, della cui identità personale io
notaro sono certo, mi chiede di assistere, redigendone il
verbale limitatamente alla parte straordinaria, all'assemblea
dei soci della "PARCO TECNOLOGICO VAL BORMIDA S.R.L.", con
socio unico, con sede in Cairo Montenotte (Savona), via Della
Libertà 57, con il capitale sociale di euro 12.615.000,00
(euro dodicimilioniseicentoquindicimila), interamente versa-
to, iscritta nel Registro delle Imprese di Genova e titolare
del codice fiscale numero 01551730094 (R.E.A. 156289), assem-
blea qui riunitasi per discutere e deliberare sul seguente: -

	----- ORDINE DEL GIORNO -----	
	Parte Straordinaria -----	
	Approvazione di un nuovo testo di statuto, ed in partico-	
	lare modifica, tra gli altri, degli articoli 3 (oggetto so-	
	ciale), 5 (capitale sociale), 13 (organo amministrativo), 15	
	(Revisione Legale dei Conti), 16 (organo di controllo), 20	
	(bilancio e utili) -----	
	Assume la presidenza dell'assemblea il predetto richieden-	
	te nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione, il quale constata che sono presenti: -----	
	a) per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sè medesi-	
	mo come sopra comparso e costituito, il Consigliere Pietro De	
	Martino -----	
	b) per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott. Marcello	
	Pollio ed i membri effettivi Dott. Andrea Chiossi e Dott.	
	Stefano Pasquali -----	
	c) il socio unico: -----	
	* "FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO -	
	FI.L.S.E. S.P.A.", titolare dell'intero capitale sociale pari	
	a nominali euro 12.615.000,00 (euro dodicimilioneicento-	
	quindicimila), rappresentata per regolare delega dalla	
	Dott.ssa Maria Nives Riggio -----	
	Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in	
	forma totalitaria ed atta a deliberare sul proposto ordine	
	del giorno -----	

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno per la parte straordinaria, il Presidente propone all'assemblea di adottare un nuovo testo di statuto sociale così da migliorarne l'attuale formulazione e da meglio adeguarlo alle esigenze operative della società -----

In particolare il Presidente propone all'assemblea, tra le varie modifiche, di: -----

a) modificare il testo dell'art. 4 dello statuto sociale, al fine di riformulare e ampliare l'oggetto sociale stabilendo che la società sia costituita quale strumento per l'attuazione delle politiche pubbliche, in particolare regionali e degli enti locali, ai fini dello sviluppo economico e sociale della Valle Bormida e che, a tal fine abbia ad oggetto, lo svolgimento l'attività di progettazione, realizzazione, sviluppo e gestione di un Parco scientifico e tecnologico di interesse regionale al fine, in particolare, di: -----

- sviluppare la domanda di innovazione dei sistemi locali di impresa attraverso la promozione e il sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese innovative, l'attrazione di imprese innovative esistenti ed il supporto di processi di ricerca e sviluppo delle aziende e del territorio di riferimento nel suo complesso -----

- contribuire a sviluppare la competitività delle imprese attraverso l'azione di supporto all'innovazione, la progettazione ed attuazione di progetti innovativi, la realizzazione

	e gestione di attività di ricerca applicata focalizzate su	
	specifiche tematiche di interesse del mondo imprenditoriale --	
	b) modificare il testo dell'articolo 5 dello statuto so-	
	ciale, inserendo per il futuro una clausola di gradimento in	
	caso di cessione e prevedendo che la Regione e gli enti loca-	
	li, eventualmente anche attraverso altre società il cui capi-	
	tale sociale sia da loro interamente posseduto direttamente o	
	indirettamente, dovranno comunque avere la maggioranza asso-	
	luta delle quote. Pertanto, il trasferimento e/o qualsiasi	
	altro atto dispositivo di una qualsivoglia partecipazione	
	della società sarà subordinato, ai sensi dell'articolo 2469,	
	comma 2° del codice civile, al previo gradimento espresso di	
	Regione Liguria che potrà essere negato laddove il trasferi-	
	mento della partecipazione possa determinare la violazione	
	del vincolo della maggioranza pubblica regionale e/o locale	
	perdita di tale possesso della maggioranza assoluta delle	
	quote della società -----	
	c) modificare il testo dell'articolo 13 dello statuto so-	
	ciale al fine di adeguarlo: -----	
	* all'articolo 4, comma 5 del D.L. 6 luglio 2012 numero 95	
	(c.d. Decreto Spending Review) che prevede che i consigli di	
	amministrazione delle società a totale partecipazione pubbli-	
	ca, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o	
	cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della comples-	
	sità delle attività svolte -----	

* al D.P.R. 30 novembre 2012 numero 251 (Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice Civile, non quotata in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120) che ha disposto che, in caso di rinnovo o di sostituzione, la nomina dei sopra citati organi debba essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo e ha dettato le relative modalità di monitoraggio e vigilanza -----

d) inserire un nuovo articolo 15 nello statuto sociale (modificando conseguentemente la numerazione di tutti i successivi articoli), disciplinante la Revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2477 cod. civ. -----

e) modificare il testo dell'articolo 16 dello statuto sociale, al fine di adeguarlo: -----

* alla Legge n. 183 del 12 novembre 2011 ha modificato l'art. 2477 cod. civ. in tema di controlli nelle S.r.l., prevedendo la possibilità per il futuro - fermi i casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo interno - di dotarsi di un sindaco unico -----

* al già citato D.P.R. 30 novembre 2012 numero 251 (Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di ammi-

	nistrazione e di controllo nelle società, costituite in Ita-	
	lia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi	
	dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice Civile,	
	non quotata in mercati regolamentati, in attuazione dell'ar-	
	ticolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120) che ha	
	disposto che, in caso di rinnovo o di sostituzione, la nomina	
	dei sopra citati organi debba essere effettuata secondo moda-	
	lità tali da garantire che il genere meno rappresentato ot-	
	tenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo e ha	
	dettato le relative modalità di monitoraggio e vigilanza -----	
	f) modificare il testo dell'articolo 20 dello statuto so-	
	ciale al fine di meglio precisare che la società non persegue	
	finalità lucrative -----	
	Il Presidente, quindi, illustra nel dettaglio le modifiche	
	e le disposizioni del nuovo statuto sociale, che, letto da me	
	notaio all'assemblea, viene allegato al presente verbale sot-	
	to la lettera "A", vidimato dal Presidente e da me Notaio ----	
	Propone quindi ai soci di approvare tale nuovo statuto	
	nella sua globalità -----	
	L'assemblea delibera di approvare il nuovo testo di statu-	
	to sociale già come sopra allegato al presente verbale sotto	
	la lettera "A"; tale statuto è contenuto su cinque fogli	
	scritti su complessive nove facciate e parte della decima ----	
	Null'altro essendovi da deliberare per la parte straordi-	
	naria, l'assemblea continua in sede ordinaria, per la quale	

non è richiesta la verbalizzazione notarile -----

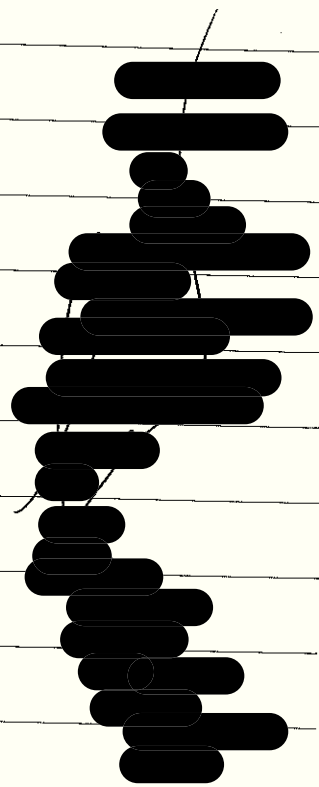
E richiesto io notaro ho redatto questo verbale che ho
letto all'assemblea, che lo approva; quindi il Presidente me-
co lo sottoscrive alle ore undici e cinquanta minuti -----

Consta di tre fogli bollati, scritti a mia cura da persona
di mia fiducia ed in parte da me su sei facciate e parte del-
la settimana -----

Firmato all'originale: -----

FEDERICO DELFINO -----

LORENZO ANSELMi Notaro -----



ALLEGATO "A"

AL N. 18782 PROGR.

STATUTO

Titolo I

(Denominazione - Sede - Durata - Oggetto Sociale)

Articolo 1- Denominazione

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "PARCO TECNOLOGICO VAL BORMIDA S.R.L.".

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale in Cairo Montenotte (SV).

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte con decisione dei Soci.

Articolo 4 - Oggetto Sociale

La Società è costituita quale strumento per l'attuazione delle politiche pubbliche, in particolare regionali e degli enti locali, ai fini dello sviluppo economico e sociale della Valle Bormida.

La Società ha per oggetto l'attività di progettazione, realizzazione, sviluppo e gestione di un Parco scientifico e tecnologico di interesse regionale al fine, in particolare, di:

- sviluppare la domanda di innovazione dei sistemi locali di impresa attraverso la promozione e il sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese innovative, l'attrazione di imprese innovative esistenti ed il supporto di processi di ricerca e sviluppo delle aziende e del territorio di riferimento nel suo complesso;
- contribuire a sviluppare la competitività delle imprese attraverso l'azione di supporto all'innovazione, la progettazione ed attuazione di progetti innovativi, la realizzazione e gestione di attività di ricerca applicata focalizzate su specifiche tematiche di interesse del mondo imprenditoriale.

In particolare, la Società svolgerà le seguenti attività:

- azioni per lo sviluppo di un Parco scientifico e tecnologico di interesse regionale;
- esecuzione di attività di ricerca e sviluppo;
- analisi di laboratorio e messa a disposizione di laboratori e di proprio personale specializzato per lo sviluppo di progetti di ricerca e sviluppo;
- servizi di carattere ambientali e bonifica e depurazione su terreni, falda acquifera, acque di superficie, atmosfera; monitoraggio ambientale; servizi inerenti la qualità dell'aria, monitoraggio idrogeologico, monitoraggio fulmini;

- attività e servizi in campo energetico ed in materia di risparmio energetico rivolti ad enti locali del territorio, sistemi produttivi locali e popolazione;
- servizi di incubatore di imprese: scouting e validazione di nuove idee imprenditoriali, supporto alla pianificazione e sviluppo di nuove imprese, incubazione logistica di impresa, laboratori e dimostrazioni tecnologiche, organizzazione di tavoli di lavoro tematici, , supporto alle aziende nel percorso verso l'innovazione (check up tecnologico, trasferimento tecnologico, project management,...), supporto alla ricerca industriale e finanziamenti agevolati, monitoraggio e brokeraggio tecnologico, promozione e valorizzazione della proprietà intellettuale e analisi brevettale, sviluppo applicazioni e sperimentazioni, laboratori di ricerca e prototipizzazione, promozione, informazione e consulenza nel campo dei settori innovativi del territorio;
- organizzazione e gestione di formazione professionale;
- esecuzione di progetti di ricerca, in collaborazione con soggetti privati e pubblici, università o altri organismi;
- realizzazione di nuovi insediamenti finalizzati alla localizzazione - stabile o temporanea - di imprese connesse ai progetti di sviluppo progressivamente realizzati dal Parco;
- servizi di ospitalità/residenzialità e ricreatività;
- promozione di iniziative divulgative di carattere storico-scientifico;
- altre attività strumentali o connesse a quelle precedentemente elencate, affidate dalla Regione, da FI.L.S.E. S.p.A., o dagli enti locali.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà sottoscrivere accordi con soggetti pubblici e privati, provvedendo al compimento di tutte le operazioni necessarie per l'attuazione degli stessi.

La Società potrà eseguire, direttamente e/o indirettamente, ogni altra operazione attinente o connessa all'oggetto Sociale.

In ogni caso la Società opererà nel perseguimento dei fini di interesse generale per i quali è costituita, secondo modalità non industriali e commerciali ed in stretto raccordo organizzativo, anche su base convenzionale, con la Regione, FI.L.S.E. S.p.A., e gli enti locali del territorio.

La Società non potrà esercitare attività finanziarie in via prevalente né nei confronti del pubblico e non potrà svolgere attività di intermediazione mobiliare.

Titolo II

(Capitale Sociale - Diminuzione del capitale per perdite - Aumento di capitale Trasferimento delle quote - Prelazione - Recesso)

Articolo 5 - Capitale Sociale

Il capitale Sociale è di Euro 12.615.000,00 (dodicimilioneicentoquindicimila virgola zero zero), suddiviso in quote ai sensi di legge.

Qualora, durante la vita della Società, muoia la persona dell'unico socio o si costituisca una pluralità di soci, in ogni caso la Regione e gli enti locali, eventualmente anche attraverso altre società il cui capitale sociale sia da loro interamente posseduto direttamente o indirettamente, dovranno comunque avere la maggioranza assoluta delle quote. Pertanto, il trasferimento e/o qualsiasi altro atto dispositivo di una qualsivoglia partecipazione della società sarà subordinato, ai sensi dell'articolo 2469, comma 2° del codice civile, al previo gradimento espresso di Regione Liguria che potrà essere negato laddove il trasferimento della partecipazione possa determinare la violazione del vincolo della maggioranza pubblica regionale e/o locale perdita di tale possesso della maggioranza assoluta delle quote della società, fermo il successivo esperimento della procedura di prelazione di cui al successivo articolo 8. La richiesta scritta di gradimento indirizzata alla Regione Liguria e, per conoscenza, alla società e agli altri soci, dovrà essere indicata dettagliatamente gli elementi essenziali del previsto trasferimento. Nel caso sia comunque effettuato un trasferimento della partecipazione in assenza del previo gradimento di Regione Liguria, il soggetto al quale sia stata trasferita la partecipazione non potrà esercitare i diritti patrimoniali ed amministrativi relativi a tale partecipazione, che non verrà conteggiata ai fini delle maggioranze richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Infine il soggetto che abbia acquistato una partecipazione in assenza del previo gradimento di Regione Liguria potrà essere escluso dalla società ai sensi dell'art. 2473-bis codice civile con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 2473 del codice civile, preclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

L'Organo amministrativo, l'unico socio o colui che cessa di esser tale provvederanno agli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2470 del codice civile.

Articolo 6 - Diminuzione del capitale per perdite

Ove il capitale diminuisca per perdite in misura superiore al terzo, il deposito nella sede della Società della relazione dell'Organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'Organo di controllo o del revisore, ove esistenti, deve effettuarsi in base a quanto disposto dall'art. 2482 bis comma 2° codice civile.

Articolo 7 - Aumento di capitale

In caso di aumento di capitale le nuove quote dovranno essere offerte in opzione all'unico socio o ai soci, in quest'ultimo caso in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; coloro che esercitano l'opzione, purché ne facciano richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote rimaste inoperte.

Articolo 8 - Trasferimento delle quote - Prelazione

Il socio che intende alienare le proprie quote, e che abbia ottenuto il previo gradimento di Regione Liguria ai sensi del precedente articolo 5, dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata all'Organo amministrativo indicando l'eventuale acquirente e il prezzo di cessione. L'Organo amministrativo deve, entro otto giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, interpellare i soci, mediante lettera raccomandata, se intendano rendersi acquirenti delle quote o dei diritti offerti.

Entro trenta giorni da quello in cui la comunicazione è pervenuta, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione comunicandolo all'Organo amministrativo con lettera raccomandata. Decorso il suddetto termine senza che siano pervenute richieste di prelazione il socio sarà libero di vendere, nei tre mesi successivi, al prezzo da lui indicato.

Per quanto concerne i loro rapporti con la Società, il domicilio dei soci (comprensivo anche, se posseduti, dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica) è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il proprio domicilio per l'iscrizione nel libro soci e comunicare altresì gli eventuali successivi cambiamenti.

Articolo 9 - Recesso

Ciascun socio ha diritto di recedere unicamente nei casi stabiliti dalla legge. Il socio non ha diritto di recesso in caso di proroga del termine o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote, salvo il recesso disposto dall'art. 2469 codice civile per i casi ivi previsti. Non è ammessa l'introduzione di ulteriori cause di recesso non previste dalla legge. Per quanto non stabilito dallo statuto sociale, l'esercizio del diritto di recesso, il procedimento per la liquidazione del socio recedente ed i criteri per la determinazione del loro valore sono disciplinati dalla legge.

Titolo III

(Organi Sociali - Decisioni dei soci – Funzionamento dell'Assemblea - Organo amministrativo – Funzionamento dell'Organo amministrativo - Controlli - Controllo analogo - Convocazioni - Riunioni per tele/video conferenza)

Articolo 10 - Organi Sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Articolo 11 - Decisioni dei soci

Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni riguardanti le seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e destinazione degli utili;
- b) nomina e revoca dei componenti l'Organo amministrativo e, ove esistenti, dei componenti e dell'Organo di controllo e del revisore incaricato del controllo legale dei conti, nonché determinazione dei relativi compensi ed esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti l'Organo di controllo e revisore;
- c) modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- d) operazioni di fusione e di scissione societaria;
- e) operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci decidono, inoltre, sulle materie loro riservate dalle legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi e, se adottate in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso il Consiglio di Amministrazione segnala le ragioni che giustifichino il prolungamento del termine.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea si riunisce, di regola, nella sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo amministrativo e purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo mediante l'avviso di cui al successivo art. 15, spedito nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, primo comma, numero 2) c.c..

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in caso di loro mancanza, assenza o impedimento, dalla persona designata dai presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge o su richiesta del Presidente il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 13 - Organo amministrativo

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci all'atto della nomina:

- da un Amministratore unico, anche non socio;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo la deliberazione dell'Assemblea, nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo..

La delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione potrà essere validamente ed

efficacemente approvata solo se, qualora votata, garantisca effettivamente:

- (i) che l'Amministratore Unico e/o la maggioranza degli amministratori siano stati previamente designati da Regione Liguria, anche tramite F.I.L.S.E. S.p.A., sentiti gli eventuali altri soci enti locali;
- (ii) il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il diverso periodo determinato dai soci all'atto della nomina, e sono rieleggibili. La loro cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto ai successivi commi, se in corso d'esercizio cessano uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima decisione dei Soci.

In caso di Consiglio di Amministrazione, se cessa o si dimette la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero Consiglio; e su iniziativa dell'altro amministratore, entro trenta giorni, deve sottoporsi alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo amministrativo; nel frattempo l'amministratore non cessato né dimissionario può compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci all'atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Articolo 14 - Funzionamento dell'Organo amministrativo

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, se nominato, sono adottate a maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Le riunioni e le deliberazioni collegiali del Consiglio di Amministrazione sono valide anche senza regolare convocazione quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo se nominato.

Delle deliberazioni collegiali si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Per garantire l'aderenza dell'attività sociale ai fini di interesse generale rientranti nel suo oggetto ed alle modalità operative ivi previste, all'inizio di ogni esercizio l'organo amministrativo predispone e fa autorizzare dall'assemblea un piano di gestione. In corso d'anno l'organo amministrativo sottopone all'assemblea eventuali aggiornamenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più

amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381c.c..

L'Organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione prima dell'inizio delle attività della Società, devono indicare come intendono strutturare l'organizzazione societaria in modo da assicurare l'efficienza della gestione e la corretta impostazione della contabilità e dei relativi controlli.

La rappresentanza generale e la firma sociale della Società spettano

- a) all'Amministratore Unico;
- b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 15 - Revisione legale dei conti (art. 2477 c.c.)

Ai fini della revisione legale dei conti, i soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 11, possono nominare l'Organo di controllo o un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 16 - Organo di controllo

L'Organo di controllo può essere composto, alternativamente e su scelta dell'Assemblea, da un solo membro effettivo unico (organo di controllo monocratico) o da un Collegio Sindacale (Organo di controllo collegiale).

La nomina dell'Organo di controllo (monocratico o collegiale) è obbligatoria verificandosi le condizioni imposte dalla legge.

Inoltre, è facoltà dell'Assemblea nominare l'Organo di controllo (monocratico o collegiale) anche laddove tale nomina non fosse obbligatoria per legge.

Se nominato un Organo di controllo collegiale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.

La delibera di nomina del Collegio Sindacale potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo se, qualora votata, garantisca effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni da intendersi qui convenzionalmente richiamate.

L'Organo di controllo (monocratico o collegiale) ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. e qualora ad esso sia stata affidata la funzione di revisione legale dei conti, l'Organo di controllo dovrà essere integralmente costituito da Revisori legali iscritti

nell'apposito Registro. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ. in materia di società per azioni da intendersi qui convenzionalmente richiamate.

La retribuzione annuale dell'Organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale l'Organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Fermo il diritto previsto dall'art. 2476, comma 2 Codice Civile, ai soci è altresì riconosciuta la facoltà prevista dall'art. 2409 cod. civ. in tema di società per azioni, disposizione da intendersi qui convenzionalmente richiamata.

Articolo 17 - Convocazioni

L'avviso di convocazione degli organi collegiali (Assemblea dei soci e Consiglio di Amministrazione) deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve pervenire a ciascun avente diritto a partecipare alla adunanza medesima, con mezzi anche telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento, prima del giorno della adunanza entro il termine di cui appresso:

- a) per l'Assemblea dei soci almeno otto giorni prima;
- b) per il Consiglio di Amministrazione di regola almeno tre giorni prima, ma nei casi di urgenza riducibile ad un giorno prima;
- c) per l'Assemblea, nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita;
- d) l'Assemblea, anche in mancanza di formale convocazione, si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e quando la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 18 - Riunioni per tele/video conferenza

Le riunioni degli organi collegiali (Assemblea dei soci e Consiglio di Amministrazione) si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della

riunione oggetto di verbalizzazione;

- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un altro dei luoghi previsti nell'avviso di convocazione per il collegamento, l'assemblea non potrà tenersi e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni assunte sino al momento della sospensione, salvo che le stesse debbano ritenersi connesse alle deliberazioni non ancora assunte.

Titolo IV

(Esercizio sociale - Bilancio e utili-Personale)

Articolo 19 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 20 - Bilancio e utili

Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio.

Nell'attuazione dell'oggetto sociale la Società può assumere progetti o iniziative anche non comportanti la copertura dei costi, purché questa sia assicurata a livello di attività complessiva.

La società non persegue finalità lucrative. Eventuali utili saranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale;
- il residuo a favore delle riserve straordinarie per la realizzazione di iniziative rientranti negli scopi sociali.

Articolo 21 - Personale

Per lo svolgimento delle sue attività la Società potrà avvalersi anche di personale in distacco.

Titolo V

(Scioglimento e liquidazione)

Articolo 22- Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi epoca e per qualsiasi causa allo scioglimento anticipato della Società, l'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e compensi.

Titolo VI

(Disposizioni finali)

Articolo 23 - Controversie

Per tutte le controversie che potessero sorgere tra la Società, i soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello di Genova.

Articolo 24- Rinvio alle disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato all'originale:

FEDERICO DELFINO

LORENZO ANSELMINI Notaro

Atto della Tribunale Genova 2 - Registrato al N° 6455

Data 18-06-2014 - Spese € 356,00

Atto di costituzione all'originale firmato a norma di legge

Atto di costituzione all'originale firmato a norma di legge

Atto di costituzione all'originale firmato a norma di legge

